



**Comune di Alessandria della Rocca**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

***REGOLAMENTO COMUNALE  
DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/07/2016

# **SOMMARIO**

## **CAPITOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 1 ó FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI**

**ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

**ART. 3 - PRINCIPI GENERALI**

**ART. 4 ó DEFINIZIONI**

**ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

**ART. 6 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE**

**ART. 7 - ESCLUSIONI**

**ART. 8 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**

## **CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE, DIVIETI E CONTROLLI**

**ART. 9 - FORME DI GESTIONE**

**ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI**

**ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO**

**ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

**ART. 13 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE**

**ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

## **CAPITOLO 3 - SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

**ART. 15 - CRITERI GENERALI**

**ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE**

**ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

**ART. 18 ó CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA**

**ART. 19 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO**

**ART. 20 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI**

**20.1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCO RESIDUO (CER 200301)**

**20.2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO-ORGANICO (CER 200108)**

**20.3) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)**

**20.4) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI (CER 150102 ó 200139) - (CER 150104)**

**20.5) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO (CER 150107)**

**20.6) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (CER 200307, 200138, 200140, 200136)**

**20.7) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (CER 200201)**

**20.8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133\*)**

**20.9) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI (CER 200131\*)**

**20.10) CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI (CER 200133)**

**20.11) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

**20.12) RACCOLTA PRESSO I CIMITERI**

**20.13) CONFERIMENTO OLII E GRASSI VEGETALI (CER 200125)**

**ART. 21 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA**

**ART. 22 - UTENZE CONDOMINIALI**

**ART. 23 - PULIZIA MERCATI E FIERE**

**ART. 24 - CESTINI STRADALI**

**ART.25- COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

**ART. 26 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE**

**CAPITOLO 4 - MODALITA' GENERALI DI CONTROLLO**

**ART. 27 - MONITORAGGIO SERVIZIO CAPITOLO 5 – PREMIALITÀ**

**CAPITOLO 5 – INCENTIVAZIONE ATTIVITA' SPERIMENTALI**

**ART. 28 SISTEMA DI RESTITUZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI DESTINATI ALL'USO ALIMENTARE**

**Art. 29 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI POST CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI**

**CAPITOLO 6 - PREMIALITÀ**

**ART. 30 ó SISTEMA PREMIALE ALL'UTENZA VIRTUOSA..**

**CAPITOLO 7 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

**ART. 31 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI**

**ART. 32 - CONTROLLI**

**ART. 33 - ACCERTAMENTI**

**ART. 34 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

**ART. 35 - NORMA DI RINVIO**

**ART. 36 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE**

**ART. 37 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

**ALLEGATO 1) SANZIONI**

# **CAPITOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

## **ART. 1 ó FINALITÀ DELLA GESTIONE RIFIUTI**

Il presente Regolamento relativo alla gestione della fase di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Alessandria della Rocca, viene redatto ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 2006, La sua redazione nasce dalla necessità di regolamentare il servizio anche in seguito alla costituzione dell'ARO Platani - Magazzolo, soggetto attraverso cui avverrà la gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento e nella considerazione che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e una ancora più incisiva raccolta differenziata, si impone in maniera sempre più urgente, al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative.

Il Regolamento viene redatto per ottemperare alle seguenti esigenze:

1. assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico - sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
2. informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
3. considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
4. prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Á PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

1. Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio dei Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana e San Biagio Platani. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
2. Nei progetti dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà essere prevista un'area da destinare al conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità previste nel regolamento edilizio.

## **ART. 3 - PRINCIPI GENERALI**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

1. i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
2. deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora;

4. devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
5. deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
6. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
7. devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali - quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune di Alessandria della Rocca promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

#### **ART. 4 ó DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:

1. "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
2. "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'[allegato I della parte quarta del presente decreto](#);
3. "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
4. "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto
5. "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti
6. "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
7. "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
8. "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
9. m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:  
la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;  
gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;  
il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
10. "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

11. "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
12. "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
13. "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
14. "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
15. "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
16. "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
17. "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti;
18. "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
  - i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - il ~~de~~ deposito temporaneo+ deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
19. "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
20. "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti
21. "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

22. "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
23. spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
24. "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato da Consorzi, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
25. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
26. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori-pattumiera rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
27. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori-pattumiera stradali o posti presso altre strutture (Centro Comunale di Raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
28. Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
29. Gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

## **ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

### **2. Sono rifiuti urbani:**

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- Frazione organica dei rifiuti urbani: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
- Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
- Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che

residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;

- Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori-pattumiera marchiati 0T0 e 0F0, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con “\*0”);
- Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
- Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

b) Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade;

d) Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

### **3. Sono rifiuti speciali:**

a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) I rifiuti da lavorazioni industriali;

d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) I rifiuti da attività commerciali;

f) I rifiuti da attività di servizio;

g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;

### **4. Sono rifiuti pericolosi:**

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/2006 contrassegnati con “\*”.

## **ART. 6 CRITERI DI ASSIMILAZIONE**

1. Le presenti disposizioni disciplinano in via provvisoria ó fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato ó l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

2. Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

3. Ferme restando le tipologie di rifiuto assimilati ai rifiuti urbani previsti nell'Allegato A della

Direttiva ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002, nel Comune di Santo Quisquina, sono assimilati ai rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
  - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
  - i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento; indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori-pattumiera e le sacche utilizzate per le urine;
  - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;
- e) rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- f) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

4. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente Regolamento.

5. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

## **ART. 7 ESCLUSIONI**

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico; presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, coma ad esempio:
- consistenza non solida;
  - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
  - fortemente maleodoranti;
  - eccessiva polverulenza.
- c. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- d. siano classificati come pericolosi.

**Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:**

- e. rifiuti costituiti da pneumatici;
- f. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava.

**ART. 8 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.**

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ed i rifiuti speciali pericolosi sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali.
- c) le utenze che, secondo quanto stabilito nella vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

## **CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE, DIVIETI E CONTROLLI**

### **ART. 9 - FORME DI GESTIONE**

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicitata dal Comune di Alessandria della Rocca nei modi e nelle forme consentite dalla vigente normativa nazionale e regionale.

### **ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI**

È vietato gettare, versare e depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio del Comune di Alessandria della Rocca qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

È vietato l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e

gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

È fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco del Comune di Alessandria della Rocca, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

È vietata l'introduzione in sacchetti o altri contenitori-pattumiera per i rifiuti urbani domestici, i liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati.

È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori-pattumiera collocati sui rispettivi territori dalle Amministrazioni comunali per la raccolta dei rifiuti (cestini). In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori-pattumiera (cestini) sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

È vietato il conferimento nei contenitori-pattumiera per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore-pattumiera e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

È vietato altresì inserire nei contenitori-pattumiera non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, ciascun Comune interessato provvederà all'applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO**

La vigilanza dei servizi oggetto del presente Regolamento è affidata al Comune ed all'ARO Platani - Magazzolo. L'attività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

## **ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della Provincia, le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPA ed all'ASL competenti.

### **ART. 13 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE**

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

### **ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Attiene al Gestore del servizio la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, ed in particolare:

- a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell' art. 2 del D.L. 626/94 e s.m.i.) ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di settore o degli EE.LL. (se così stabilito dagli accordi), per il personale addetto a questi servizi.

## **CAPITOLO 3 - SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

### **ART. 15 - CRITERI GENERALI**

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

### **ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE**

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

#### **ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta porta a porta: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori-pattumiera forniti dal Comune di Alessandria della Rocca (solo nel caso il quantitativo del rifiuto ecceda la volumetria del contenitore esso può essere conferito in sacchi chiusi ed appoggiato sul contenitore), negli orari stabiliti, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o dove presenti negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili o aree condominiali, alle quali deve essere garantito libero accesso agli operatori di raccolta attraverso o salvo diverse modalità da concordare con i soggetti interessati ed il gestore del servizio.
- b) servizi di raccolta differenziata di prossimità. Per le zone periferiche del territorio comunale possono essere individuate delle postazioni dotate di cassonetti da 1100 lt; Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;
- c) servizi di raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato nell'area di accettazione all'interno del Centro Comunale di Raccolta negli orari di apertura stabiliti.
- d) servizi di raccolta di pile e farmaci: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale farmacie o negozi dotati di specifici contenitori o presso il Centro Comunale di Raccolta. È vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

#### **ART. 18 ó CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA**

Il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.), è un'area attrezzata le cui finalità consistono nel ricevere e stoccare temporaneamente in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti. La struttura è dotata di tutte le attrezzature, dotazioni impiantistiche, necessarie per completare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale. Il funzionamento del C.C.R. sarà disciplinato da apposito regolamento.

#### **ART. 19 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO**

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale autorizzato dagli Enti superiori competenti. È assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

## **ART. 20 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI**

Il conferimento dei rifiuti è organizzato sulla base di una raccolta da eseguirsi “porta a porta” o mediante “raccolta di prossimità”.

Si definisce “porta a porta” il sistema di raccolta dei rifiuti su suolo pubblico (salvo diverse disposizioni), per utenze domestiche e non domestiche, in orari e giorni prestabiliti. Tale sistema prevede l’eliminazione dei cassonetti stradali collettivi.

Si definisce “raccolta di prossimità” il sistema di raccolta effettuato mediante l’utilizzo di cassonetti; I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti in modo differenziato per tipologia di materiale. Le utenze dell’intero territorio comunale sono suddivise in:

Utenze domestiche singole (case singole, fabbricati fino a otto (8) nuclei familiari, negozi ed esercizi di piccolo conferimento).

Utenze domestiche condominiali (fabbricati con più di otto (8) nuclei familiari compresi negozi ed esercizi di piccolo conferimento insistenti nel fabbricato stesso).

Utenze non domestiche (commerciali, artigianali, industriali di grande conferimento).

I contenitori-pattumiera per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti a tutte le utenze (domestiche singole, non domestiche e condominiali nella persona dell’Amministratore di Condominio o del legale rappresentante), in comodato d’uso.

Alle utenze sono assegnati contenitori-pattumiera di capacità e numero rapportato alla quantità produttiva della singola utenza.

Esclusivamente nel caso in cui il Gestore del Servizio dovesse ravvisarne la possibilità o la necessità tecnica, sarà possibile modificare nel numero e nella tipologia la dotazione di contenitori prevista per l’utenza, compresa la possibilità di consegnare un unico contenitore multiuso.

E’ vietata la manomissione o il danneggiamento dei contenitori-pattumiera propri o altrui. Tali contenitori-pattumiera saranno sostituiti nel caso in cui alla consegna gli stessi dovessero risultare difettati.

Essi sono di uso esclusivo dell’utenza ricevente. È vietata la manomissione o il danneggiamento dei contenitori propri o altrui.

Restano a carico dell’utenza i costi per l’eventuale, successiva, sostituzione dei contenitori stessi, nonché la pulizia e la sanificazione dei contenitori concessi in comodato d’uso gratuito.

In caso di successiva sostituzione dei contenitori, essi devono in ogni caso possedere le caratteristiche tecniche fornite dal gestore del servizio.

Tutte le tipologie d’utenza sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo le modalità organizzative previste nel presente Regolamento e nella specifica Ordinanza Sindacale.

Nessuna utenza può liberarsi dagli obblighi insorti con la rinuncia al diritto d’uso delle varie fattispecie di contenitori previste.

Se i rifiuti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dal Gestore del Servizio e sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità.

All’utenza cui è stato contestato l’errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell’Amministratore di Condominio o del legale rappresentante), spetterà in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente attraverso le modalità previste nel presente Regolamento.

Qualora non si fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dei luoghi entro il termine di 48 ore, l’utenza cui è stato contestato l’errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell’Amministratore di Condominio o del legale rappresentante) verrà segnalata agli uffici competenti per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

Il conferimento dei rifiuti differenziati verrà effettuato nel rispetto del calendario (giorni di raccolta, rifiuti e orari) indicato nella specifica Ordinanza Sindacale.

Le utenze non domestiche di grande conferimento, che, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

E' vietata la manomissione o il danneggiamento dei bidoni utilizzati per la raccolta differenziata in spiaggia e i cassonetti utilizzati per la "raccolta di prossimità".

### **- 20.1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCO RESIDUO (CER 200301)**

E' permesso il conferimento quale frazione secco residuo unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indifferenziati viene effettuata col sistema "porta a porta" o tramite il contenitore-pattumiera di colore grigio fornito dall'Amministrazione comunale e nelle zone periferiche mediante l'utilizzo di cassonetti.

Esso deve essere conferito esclusivamente in sacchetti trasparenti che permettano la visualizzazione del contenuto.

Il rifiuto secco residuo non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore del Servizio.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore-pattumiera esso può essere conferito in sacchi chiusi ed appoggiato al rispettivo contenitore-pattumiera.

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. Pertanto si vieta di esporre il contenitore-pattumiera e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, se non è avvenuto il ritiro entro le ore 12.00, si norma di ritirare il contenitore-pattumiera esposto e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

È in ogni caso consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco

Il rifiuto indifferenziato dovrà essere conferito presso impianti di discarica, autorizzate a norma di legge.

Il servizio interessa la raccolta dei rifiuti non riciclabili di seguito indicati:

imballaggi e rifiuti sporchi di residui alimentari CD/DVD/VHS e relative custodie, giocattoli rotti, spugne sintetiche ed oggetti in gomma pannolini ed assorbenti lettieri ed escrementi di animali polvere, mozziconi e cenere di sigarette rifiuti composti da più materiali diversi (es. spazzole e spazzolini da denti, lamette da barba) biro, pennarelli in genere tutto quello che non può andare nei contenitori della raccolta differenziata.

### **- 20.2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO-ORGANICO (CER 200108)**

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umido-organico) è finalizzato al recupero per la produzione di composti da rifiuti ed è effettuato presso tutte le utenze domestiche e non domestiche.

Il conferimento e la raccolta della frazione umido-organico dei rifiuti urbani è effettuato tramite contenitori-pattumiera dedicati mono o pluriutenza di colore marrone forniti dal Comune di Santo Stefano Quisquina e nelle zone periferiche mediante l'utilizzo di cassonetti.

Alle utenze sono assegnati contenitori-pattumiera di capacità e numero rapportato alla quantità produttiva della singola utenza.

Nei contenitori-pattumiera i rifiuti organici devono essere collocati all'interno di sacchetti biodegradabili

I contenitori-pattumiera dovranno essere esposti a cura dell'utenza e salvo diverse disposizioni, sulla sede stradale nei luoghi e negli orari stabiliti per la raccolta. I contenitori-pattumiera devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al

passaggio dei mezzi di raccolta.

Il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore del Servizio.

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. Pertanto si vieta di esporre il contenitore-pattumiera e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, se non è avvenuto il ritiro entro le ore 12.00, si norma di ritirare il contenitore-pattumiera esposto e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

È in ogni caso consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Il servizio interessa la raccolta dei rifiuti umido-organici di seguito elencati:

Cibi cotti e crudi Tutti gli scarti di cucina (frutta, verdura, pane, pasta, riso, carne, pesce, uova...)  
Gusci di frutta secca e uova, gusci di molluschi e crostacei Lische di pesce ed ossa (avanzi di cibo)  
Tovaglioli sporchi, carta assorbente e fazzoletti di carta Fiammiferi, carbone e cenere (di legna purchè spenta ed in piccole quantità) Filtri e fondi di tè e caffè Paglia e rafia Stuzzicadenti e tappi in sughero Terriccio per piante e piante (in piccole quantità).

### **- 20.3) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)**

La raccolta della carta viene effettuata col sistema "porta a porta" esclusivamente tramite contenitore-pattumiera di colore giallo o bianco fornito dal Comune di Santo Stefano Quisquina e nelle zone periferiche mediante l'utilizzo di cassonetti.

Il rifiuto deve essere conferito sfuso all'interno del contenitore-pattumiera.

E' rigorosamente vietato inserire la carta all'interno di buste in plastica

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore-pattumiera esso può essere conferito in sacchi di carta chiusi ed appoggiati al rispettivo contenitore-pattumiera.

La carta deve essere rigorosamente pulita, non deve esservi cioè frammisto alcun altro materiale quale plastica, polistirolo etc., né tantomeno immondizia di altra natura.

Il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore del Servizio. In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. Pertanto si vieta di esporre il contenitore-pattumiera e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, se non è avvenuto il ritiro entro le ore 12.00, si norma di ritirare il contenitore-pattumiera esposto e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

È in ogni caso consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi e dei rifiuti cartacei di seguito indicati: Fogli di carta o cartone, giornali, libri, quaderni e riviste (senza copertina plastificata) Scatole per alimenti (pasta, riso, uova, sale...) Imballaggi in tetrapack (latte, succo, vino...) Scatoloni, scatole in cartone (elettrodomestici, detersivo, scarpe...) Sacchetti di carta, borse in carta e tovaglie in carta, scatola per pizza pulita

**NON POSSONO ESSERE CONFERITI:**

Carta sporca (tovaglioli usati, carta sporca di colla o altre sostanze chimiche), carta forno e carta oleata (salumi...) carta chimica (scontrini, carta fax, carta carbone...), carta e copertine plastificate.

### **- 20.4) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA PER LIQUIDI (CER 150102 ó 200139) - ALLUMINIO E BARATTOLAME IN METALLO E BANDA STAGNATA (CER 150104)**

La raccolta della plastica e dei metalli viene effettuata col sistema "porta a porta" tramite

contenitore-pattumiera forniti dal Comune di Alessandria della Rocca e nelle zone periferiche eventualmente mediante l'utilizzo di cassonetti.

Il rifiuto deve essere conferito esclusivamente in sacchetti trasparenti che permettano la visualizzazione del contenuto.

Il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore del Servizio.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore-pattumiera esso può essere conferito in sacchi di chiusi ed appoggiati al rispettivo contenitore-pattumiera.

È indispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie siano schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di venire conferite e che le pattumiere siano conferite al servizio di raccolta solamente a capienza esaurita.

È indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote e mondate da residui del contenuto, meglio se debitamente sciacquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano preventivamente schiacciate.

Piatti, bicchieri e posate usa e getta in plastica, bottiglie e flaconi devono essere rigorosamente puliti; non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. Pertanto si vieta di esporre il contenitore-pattumiera e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, se non è avvenuto il ritiro entro le ore 12.00, l'utente dovrà ritirare il contenitore-pattumiera esposto e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni.

È in ogni caso consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi di seguito elencati

Piatti, bicchieri e posate usa e getta in plastica  
Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte.  
Flaconi per liquidi in genere (detersivi, saponi, prodotti per l'igiene, cosmetici...)  
Flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt  
Film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite  
Film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina  
Vaschette e confezioni in plastica e polistirolo per alimenti freschi (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta...)  
Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati...)  
Vaschette/barattoli per gelati e vaschette porta ó uova (se in plastica)  
Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati e reti per frutta e verdura  
Contenitori-pattumiera per yogurt, creme di formaggio, dessert  
Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)  
Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il "fai da te")  
Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte).  
Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio...)  
Scatolette per la conservazione dei cibi (pelati, tonno, piselli, cibo per animali...).

**NON POSSONO ESSERE CONFERITI**

Tutto ciò che non è un imballaggio plastico  
Giocattoli e stoviglie CD/ DVD/ VHS e relative custodie  
Zainetti e valigie

Grucce, appendiabiti, complementi d'arredo e casalinghi in genere  
Contenitori che abbiano contenuto sostanze chimiche (vernici, solventi, colle...)

Latte o barattoli che abbiano contenuto sostanze chimiche (vernici, solventi, colle...)

## **- 20.5) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO (CER 150107)**

La raccolta imballaggi in vetro viene effettuata con il sistema "porta a porta" tramite contenitore-pattumiera forniti dal Comune di Alessandria della Rocca e nelle zone periferiche mediante

l'eventuale utilizzo di cassonetti.

È in ogni caso consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro:

Contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, barattoli, vasetti per alimenti, fiale, flaconi...) Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio...).

**NON POSSONO ESSERE CONFERITI**

Cristalli, vetri di automobile, specchi in genere Vetro retinato ed opale (boccette profumi...) Schermi di televisore, monitor e lastre di vetro Pirofile, occhiali, lampade e neon

Ceramica e porcellana.

#### **- 20.6) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (CER 200307, 200138, 200140, 200136)**

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene con la seguente modalità:

- Deposito presso il Centro Comunale di Raccolta autorizzato muniti di documento di riconoscimento e secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

Nell'applicazione di cui al precedente punto b) gli utenti hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni dei preposti alla custodia de Centro di Raccolta; in particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente dai rifiuti ingombranti ogni altra frazione di rifiuto per la quale si sarà individuata una concreta possibilità di recupero. I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

#### **- 20.7) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (CER 200201)**

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali: giardini, parchi e aree cimiteriali, vengono effettuati attraverso il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta.

E' fatto obbligo al produttore di conferire il materiale mondato da ogni rifiuto estraneo, e di provvedere ad asportare sacchi e sacchetti, scatole o cassette, non in legno, utilizzati per il trasporto del materiale.

Lo smaltimento delle sostanze derivanti dalla pulizia delle campagne verrà effettuato secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

#### **- 20.8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133\*)**

Le pile esauste devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori-pattumiera presenti presso rivenditori di pile, nei contenitori presenti nel centro urbano e presso gli appositi contenitori-pattumiera posti nel Centro Comunale di Raccolta. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori-pattumiera, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori- pattumiera per la raccolta porta a porta.

Il gestore del servizio provvederà esclusivamente allo smaltimento delle pile esauste direttamente conferite dagli utenti presso il C.C.R

#### **- 20.9) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI (CER 200131\*)**

I medicinali scaduti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori-pattumiera presenti presso le farmacie e/o ambulatori comunali, nei contenitori presenti nel centro urbano e presso gli appositi contenitori-pattumiera posti nel Centro Comunale di Raccolta. E' fatto divieto di

conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori- pattumiera, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori-pattumiera per la raccolta porta a porta. Il gestore del servizio provvederà esclusivamente allo smaltimento dei medicinali scaduti direttamente conferite dagli utenti presso il C.C.R

#### **- 20.10) CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI (CER 200133)**

La raccolta di abiti usati viene effettuata, tramite Ditte abilitate, mediante appositi contenitori collocati in tutto il territorio comunale.

Il rifiuto viene conferito in sacchetti chiusi.

#### **- 20.11) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI**

I rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, possono essere conferiti al servizio di raccolta porta a porta' istituito per i rifiuti urbani qualora le loro caratteristiche quali - quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

A titolo indicativo ed in linea di massima, sono dunque conferibili a tale servizio i rifiuti indistinti assimilati agli urbani, la frazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e secondario in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli per liquidi in plastica, provenienti da attività di piccolo conferimento quali:

- a) piccoli esercizi commerciali;
- b) uffici e studi professionali;
- c) scuole e convitti;

per i rifiuti assimilati provenienti da attività di grande conferimento che, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

#### **- 20.12) RACCOLTA PRESSO I CIMITERI**

I cimiteri saranno dotati di appositi contenitori-pattumiera per la raccolta di frazioni di: secco residuo, umido-organico, plastica, carta e cartone e vetro, forniti dal Comune.

#### **- 20.13) CONFERIMENTO OLII E GRASSI VEGETALI (CER 200125)**

Il conferimento degli oli e grassi vegetali viene effettuato direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta o negli appositi contenitori ubicati presso i punti servizio dislocati sul territorio.

### **ART. 21 PERIODICITÀ DELLA RACCOLTA**

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

### **ART. 22 UTENZE CONDOMINIALI**

Le utenze condominiali, in relazione al numero di nuclei familiari ospitanti, verranno dotate di appositi contenitori, salvo diverse disposizioni concordate col gestore del servizio.

Tali contenitori saranno concessi dal Comune in comodato d'uso e saranno di uso esclusivo dell'utenza condominiale corrispondente, che dovrà farne un uso esclusivamente privato, esponendoli in aree condominiali comuni precedentemente concordate col gestore del servizio.

In queste aree, deve essere garantito libero accesso agli operatori di raccolta attraverso o salvo diverse modalità da concordare con i soggetti interessati ed il gestore del servizio.

Nel caso in cui l'ubicazione dei suddetti contenitori condominiali dovesse ricadere in un area seppur sempre di pertinenza condominiale ma al di fuori del muro di recinzione e dunque aperto al pubblico, se il Gestore del Servizio dovesse registrare problematiche di igiene o anche solo di decoro, procederà alla diffida dell'utenza in questione, la quale provvederà a far cessare la criticità esistente attraverso l'ubicazione dei contenitori ad uso esclusivo del condominio all'interno del muro di recinzione o, laddove tecnicamente non fattibile, attraverso la copertura e la protezione a proprie spese dei contenitori in questione con manufatti dalla struttura leggera e facilmente removibile (box in struttura metallica o altre soluzioni tecniche da concordare con il Gestore del Servizio).

Le utenze domestiche condominiali così come tutte le tipologie d'utenza sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo le modalità organizzative previste nel presente Regolamento.

Nessun utenza può liberarsi dagli obblighi insorti con la rinuncia al diritto d'uso delle varie fattispecie di contenitori previste.

Se i rifiuti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dal Gestore del Servizio e sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità.

All'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante), spetterà in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente attraverso le modalità previste nel presente Regolamento.

Qualora non si fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dei luoghi entro il termine di 48 ore, l'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante) verrà segnalata agli uffici competenti per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

All'uso dei contenitori condominiali si applicano inoltre, per le parti attinenti la responsabilità in solido tra i condomini destinatari dei beni concessi in comodato gratuito, le disposizioni previste dagli articoli da 1100 a 1139 del Codice Civile, nonché dall'art. 6 della legge 689/81 e ss.mm.ii.

## **ART. 23 PULIZIA MERCATI E FIERE**

Per le manifestazioni di mercato (settimanale e/o giornaliero), fiere e sagre, gli operatori dovranno conferire il rifiuto, previa accurata differenziazione, in sacchi ben chiusi come disciplinato dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 25.11.2002 e da specifica Ordinanza Sindacale;

I suddetti sacchi dovranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta a cura del gestore del servizio.

## **ART. 24 CESTINI STRADALI E CONTENITORI PER PRODOTTI DA FUMO**

Nel territorio comunale sono collocati cestini stradali pluricomparto che consentono la differenziazione dei rifiuti. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale saranno installati appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini stradali dovranno essere conferiti al servizio di raccolta della frazione indifferenziata.

## **ART. 25 COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

### **1. Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici**

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle

metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune, di concerto con l'ARO Platani - Magazzolo incentiva la pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici praticato con i seguenti sistemi:

a) Compostiera "prefabbricata": contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;

b) Compostiera artigianale autocostruita (fai da te): contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al quale il cittadino avrà cura di rivolgersi;

c) Compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la "letamaia" fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50;

d) Compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo.

f) Compostaggio di prossimità o di comunità : compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 15% sulla tassa prevista per le abitazioni private.

Alle utenze non domestiche, che ai sensi del presente regolamento provvedono ad installare nelle aree di pertinenza dell'azienda idonea attrezzatura e/o appositi impianti per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, si applica, a richiesta del legale rappresentante, una riduzione fino ad un massimo del 15% della tassa prevista.

## **2. Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio domestico**

Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico l'Amministrazione comunale, di intesa con l'ARO Platani - Magazzolo, fornisce in comodato gratuito e nei limiti delle disponibilità, apposite compostiere ai cittadini che dispongano di un giardino o terreno ad uso esclusivo (un'area idonea di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare) e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature, unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in compostiere come specificate all'art. 25 comma 1 lettera a.

Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa i condomini che possiedano un giardino o orto; per i condomini è ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di quattro nuclei familiari a condizione che sia certificata dall'ARO Platani - Magazzolo e riconosciuta dall'Ufficio di ARO l'idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori.

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio;

Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa di cui all'art1/a comma 1 lettere a) o b) e devono distare almeno mt. 2,00 dal confine ed almeno mt 10,00 dalle abitazioni circostanti.

I sistemi di compostaggio di cui all'art1/a comma 1 lettere c) e d) sono consentiti limitatamente alle

case dotate di superfici a verde e devono distare almeno 30 mt dalle abitazioni circostanti.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione preferibilmente in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato d'inverno.

L'utente si impegna ad evitare disagi ai vicini e ad informare ed a spiegare, rassicurare i vicini sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Per le utenze domestiche la riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente e/o della seconda casa utilizzata come residenza estiva che il richiedente dichiara, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di utilizzare almeno per un periodo di mesi 5/anno.

### **3. Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tassa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche**

Alle utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost, sarà riconosciuta la riduzione come prevista dall'art.1/a comma 3.

Le utenze non domestiche che vogliono usufruire della riduzione dovranno dimostrare, all'Ufficio di ARO di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti.

Per le utenze non domestiche la riduzione della Tassa ai sensi del presente articolo è applicata con riferimento alla superficie oggetto di Tassa secondo il regolamento comunale.

Tale riduzione sarà accordata per un periodo di tre anni e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di adesione al programma di compostaggio.

Il comune e l'ARO Platani – Magazzolo hanno la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva produzione e/o utilizzo di compost.

Le utenze non domestiche presenti nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG non possono installare alcuna attrezzatura per la produzione in proprio di compost dei rifiuti organici. L'installazione di idonea attrezzatura per la produzione in proprio di compost da parte delle utenze non domestiche dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità della azienda per cui si richiede lo sgravio.

Le utenze non domestiche potranno utilizzare uno dei sistemi di compostaggio indicati all'art. 1/a del presente regolamento posizionando l'attrezzatura per la produzione in proprio di compost all'aperto, a una distanza di almeno mt. 10,00 dal confine ed almeno mt 30,00 dalle abitazioni circostanti.

### **4. Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento della frazione organica**

Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Le utenze non domestiche dovranno dimostrare di utilizzare il compost prodotto in attività di giardinaggio e manutenzione del verde presso aree di propria pertinenza.

La destinazione del compost prodotto deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio utilizzare il compost prodotto in altri siti diversi da quello domestico comunicato e/o conferire la frazione organica destinata a tale attività di compostaggio domestico, al servizio pubblico di raccolta.

Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui al successivo articolo tramite autocompostaggio, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura del compostaggio della frazione umida dei rifiuti in proprio entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato l'istanza.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale o di personale dell'ARO Platani - Magazzolo od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida.

Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, su proposta dell'Ufficio di ARO con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

## 5. Rifiuti da compostare È Í frazione umida

L'utente dovrà sottoporre a processo di degradazione nelle compostiere i rifiuti come sottospecificati per favorire il **rapporto ottimale Carbonio/Azoto che deve essere** di 25-30 a 1:

a) sono **residui ricchi di Carbonio** (marroni): fogliame carta, cortecce, gusci;

b) sono **residui ricchi di Azoto**: resti di frutta e verdura, sfalci d'erba;

questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali minerali) rigenerano il substrato fertile.

L'utente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio come di seguito specificato; dovrà, pertanto, seguire le regole per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata areazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.

Costituiscono rifiuti ottimali per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella A che vanno depositati nella compostiera con le modalità sotto specificate:

TAB. A - RIFIUTI OTTIMALI PER IL COMPOSTAGGIO		
MATERIALI		COME
1.	a) <b>scarti di frutta e verdura</b> b) <b>scarti vegetali di cucina</b> c) <b>gusci di uova</b> d) <b>ossa di animali</b> e) <b>gusci di molluschi vari</b> f) <b>fiori e foglie secche (non malate)</b>	<b>ridotti a pezzi</b>
2.	a) <b>pane raffermo ed ammuffito</b> b) <b>pasta</b> c) <b>dolciume</b>	<b>tal quale</b>

<b>4.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>fondi di caffè</b></li> <li>b) <b>filtri di tè</b></li> <li>c) <b>foglie varie</b></li> <li>d) <b>segatura</b></li> <li>e) <b>paglia</b></li> <li>f) <b>sfalci d'erba appassite</b></li> <li>g) <b>carta comune, cartone</b></li> <li>h) <b>fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette non colorate</b></li> </ul>	<b>tal quale</b>
-----------	--	------------------

Costituiscono rifiuti discreti per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella B che vanno depositati nella compostiera in quantità ridotte, con le modalità sotto specificate:

<b>TAB. B – RIFIUTI DA UTILIZZARE CON CAUTELA</b>		
<b>MATERIALI</b>		<b>COME</b>
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>bucce di agrumi non trattati</b></li> <li>b) <b>avanzi di carne, pesce</b></li> </ul>	<b>ridotti a pezzi</b>
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>salumi e formaggi</b></li> <li>b) <b>piccole quantità di cenere</b></li> <li>c) <b>lettiera di cani e gatti</b></li> </ul>	<b>ridotti a pezzi</b>
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>foglie di piante resistenti alla degradazione</b></li> </ul>	<b>tal quale</b>

Costituiscono elementi dannosi per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella seguente Tabella C che non dovranno essere depositati nella compostiera:

<b>TAB. C – RIFIUTI DA NON UTILIZZARE PER IL COMPOSTAGGIO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Cartone plastificato</b></li> <li>b) <b>vetri</b></li> <li>c) <b>metalli</b></li> <li>d) <b>batterie</b></li> <li>e) <b>oli esausti</b></li> <li>f) <b>riviste, stampe a colori, carta patinata in genere</b></li> <li>g) <b>filtri di aspirapolvere</b></li> <li>h) <b>tessuti</b></li> <li>i) <b>piante infestanti o malate</b></li> <li>j) <b>scarti di legname trattato con prodotti chimici (solventi, vernici ecc.)</b></li> </ul>

L'utilizzo dei rifiuti nelle compostiere così come specificate nei precedenti commi 3 e 4 sono

consentiti esclusivamente nelle compostiere a servizio delle case isolate e per le compostiere che distano almeno 5.00 mt. dalle abitazioni.

## **6. Uso improprio delle compostiere**

Il mancato utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o anche successivamente impartite dal Comune, comporta la perdita della riduzione prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'attività di autocompostaggio deve essere attivata entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della richiesta di riduzione della tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La mancata attivazione nel termine indicato, verificata con apposito atto di accertamento, comporta il diritto del gestore del servizio alla piena applicazione della tassa annuale relativa al servizio per l'anno in corso.

Analoga procedura verrà attuata nel caso sia accertato l'uso improprio o difforme dalle presenti direttive.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ove non espressamente previsto dalla vigente normativa o dal Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, si applicano le seguenti sanzioni:

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 152/06 ed ogni altra normativa vigente in materia, l'inosservanza delle presenti direttive tecniche comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e l'obbligo del ripristino dei luoghi da effettuarsi ad opera del trasgressore entro congruo termine, stabilito dagli accertatori in relazione all'inconveniente causato; verranno altresì addebitate le eventuali spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi ed eventuali danni a terzi, fatto salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento di Legge.

## **7. Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia**

L'istanza di riduzione va presentata all'Ufficio di ARO o all'Ufficio Tributi esclusivamente mediante il modello che sarà appositamente predisposto e che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 dicembre ed il beneficio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione al programma di compostaggio. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria comunicazione di rinuncia.

Il richiedente che intende cessare la pratica dell'autocompostaggio della frazione umida è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione dalla attività. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione a ruolo.

## **ART. 26 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE**

1. Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune e l'ARO Platani - Magazzolo, promuovono e realizzano adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi. A tal fine predispongono appositi piani di informazione e comunicazione che sottopongono per il finanziamento agli Organi pubblici e/o enti privati che hanno possibilità di finanziamento delle iniziative.

## **CAPITOLO 4 - MODALITA' GENERALI DI CONTROLLO**

### **ART. 27 - MONITORAGGIO SERVIZIO**

Al Comune ed all'ARO Platani - Magazzolo, spettano il compito di effettuare tutti i necessari controlli del servizio affinché lo stesso sia eseguito in conformità a quanto prescritto.

In particolare il Responsabile del Servizio ha il compito di:

- impartire, tramite appositi "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche;
- controllare, durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell'operato del personale alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- vigilare sulla qualità del servizio svolto e accertarne la conformità alle buone regole d'arte.

## **CAPITOLO 5 È INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ ESPERIMENTALI**

### **ART. 28 SISTEMA DI RESTITUZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI DESTINATI ALL'USO ALIMENTARE**

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

La sperimentazione di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Ai fini del presente articolo, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

Con regolamento adottato dal Consiglio Comunale dopo l'approvazione del presente regolamento, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le utenze interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».

### **Art. 29 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI POST CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI**

- 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il comune può stipulare appositi accordi con:

a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;

c) con soggetti pubblici o privati;

d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;

e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e

imprese individuali;

f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi hanno ad oggetto:

a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto della normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea,

b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

c) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali

di commercializzazione di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita,

Il Comune attraverso il proprio Ufficio tecnico e per quanto nelle proprie competenze, nelle more dell'adozione da parte della Regione di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevede nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori

indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e

dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara saranno previsti criteri di valutazione delle offerte relativi a lavori, servizi e forniture, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decretoministeriale.

2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche in generale il comune prevede criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti Ministeriali di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge 221/2015

## **CAPITOLO 6 - PREMIALITÀ**

### **ART. 30 È SISTEMA PREMIALE ALL'UTENZA VIRTUOSA**

Oltre a quanto già stabilito all'art. 25 del presente Regolamento in riferimento al compostaggio domestico e di comunità, avranno diritto a premialità le utenze domestiche e non domestiche autorizzate regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tassa o tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed in regola con il pagamento della stessa.

Le modalità organizzative, la quantificazione e la tempistica d'erogazione sono regolamentate dal Regolamento Comunale sul funzionamento del C.C.R., che sarà approvato con delibera di Consiglio comunale successivamente all'approvazione del presente regolamento, e consistono in un rimborso da erogare, a seguito di riscontro contabile dell'avvenuto pagamento della TARI, nell'anno successivo all'anno di competenza.

Tali premialità saranno erogate proporzionalmente sulla base del quantitativo di rifiuto differenziato conferito presso il C.C.R, rilevato attraverso sistemi di pesatura e lettura informatici da installare presso il Centro Comunale di Raccolta.

Oltre a quanto sopra, per incentivare la differenziata, potranno essere promossi concorsi e competizioni per premiare i cittadini più virtuosi.

## **CAPITOLO 7 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 31 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

### **ART. 32 CONTROLLI**

1. Come disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006, il personale del Libero consorzio dei comuni di Agrigento, esercita in generale l'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti a cui il suddetto Ente è preposto.

2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006

### **ART. 33 ACCERTAMENTI**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Comune di Alessandria della Rocca mediante il Servizio di Polizia municipale. Gli accertamenti inerenti esclusivamente il rispetto del presente regolamento potranno essere effettuati anche dal personale dell'ARO Platani - Magazzolo, espressamente incaricati. A seguito di comunicazione dell'avvio di procedura sanzionatoria, e al completamento della procedura per la produzione di eventuali deduzioni scritte, da effettuarsi entro 30 giorni dalla contestazione.
2. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontare minimi e massimi secondo l'Allegato 1) al presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.
3. Le sanzioni esclusivamente amministrative di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 non verranno applicate durante i primi sei (6) mesi di attuazione del presente Regolamento.

### **ART. 34 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia.

### **ART. 35 NORMA DI RINVIO**

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente regolamento potranno essere disciplinati con Ordinanza Sindacale emesse nel rispetto della normativa di settore..

### **ART. 36 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e pubblicazione nell'Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune.

### **ART. 37 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso il Comune di Alessandria della Rocca e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il Gestore del servizio, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

## ALLEGATO 1) SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

TABELLA 1

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Artt. 20 e 21	Mancato rispetto delle frequenze, orari e modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento e nelle ordinanze in	€ 50,00	€ 500,00
Art. 10	Involontario intralcio, ritardo, esecuzione dello stesso. impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50,00	€ 500,00

TABELLA 2

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 10	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Art. 10	Introduzione in sacchetti o altri contenitori-pattumiera per i rifiuti urbani domestici di materiali in combustione taglienti o acuminati	€ 50,00	€ 200,00
Art. 10	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	Vedi D.Lg n°136/2013	